



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 55 del 23/12/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: Ordinanza Sindacale di divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che possano provocare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali. Periodo 24 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 57, relativo all'accensione di fuochi di artificio, spari, mortaretti e altri materiali esplosivi nei luoghi abitati e in prossimità di vie pubbliche;
- - Il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940 n. 635, concernente le disposizioni di attuazione relative agli esplosivi e agli artifici pirotecnici;
- Il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante l'attuazione della Direttiva 2013/29/UE, relativo alla classificazione, immissione sul mercato e utilizzo degli articoli pirotecnici;
- L'art 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose);
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 7-bis in materia di sanzioni amministrative, l'art. 50, in materia di ordinanze Sindacali adottate per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini e l'art. 54, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Le circolari e linee guida del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica nell'uso di fuochi artificiali e materiali esplosivi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Il Regolamento Comunale di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16/11/2021;
- Il Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con Delibera C.C. n. 114 del 24/11/2016, in particolare l'art. 8, comma 17;
- Ogni altra normativa statale e regionale vigente in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana e tutela dell'incolumità pubblica;

RILEVATO CHE:

- nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Porto Torres è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- detta pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc.;

DATO ATTO che per “incolumità pubblica” si intende *l'integrità fisica della popolazione* e per “sicurezza urbana” *un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;*

RITENUTO opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

PRESO ATTO che il Comune di Porto Torres non ha il potere di vietare la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati; quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

CONSIDERATO che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono con gli eventi di capodanno, con un numero di feriti quantificati in diverse centinaia l'anno a scala nazionale, con particolare riferimento a minorenni, in base alle comunicazioni della Polizia di Stato;

RILEVATO che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visti:

- l'art 57 del TULPS;
- il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

DISPONE IL DIVIETO

Dalle ore 14.00 del 24 dicembre 2025 e sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2026

Ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

Il Divieto è esteso su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

RACCOMANDA

- a) **A tutti coloro** che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

- b) **A genitori e tutori di minori**, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni;
- c) **Ai proprietari di animali d'affezione**, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
- d) **Di non raccogliere** eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.

D I S P O N E C H E

- **Eventuali deroghe** all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.
- **La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;**
- Per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo **703 del Codice Penale** che prevede che *"chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese"*;
- **In caso di mancata ottemperanza** alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la **violazione dell'art. 650 C.P.**, sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.
- Gli Agenti della Polizia Municipale di Porto Torres e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- **La presente Ordinanza annulli e sostituisca ogni altra** eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- **la stessa sia inviata:**

- alla Prefettura UTG di Sassari (protocollo.prefss@pec.interno.it);
- alla Polizia di Stato – (dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- alla Guardia di Finanza di Porto Torres (pec: ss1350000p@pec.gdf.it);
- al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.ss@regione.sardegna.it;
- al Comando Polizia Locale - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it.

I N F O R M A C H E

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente competente Dott. John Fois (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale e mediante adeguate azioni informative sui canali istituzionali dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO